

# Single Euro Payments Area

**SEPA**

area unica per i pagamenti e gli incassi in euro



REGOLAMENTO (UE) N. 260/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
14 marzo 2012

vista la proposta della Commissione europea,  
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,  
visto il parere della Banca centrale europea,  
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,  
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,  
considerando quanto segue:

**L**a creazione di un mercato integrato per i pagamenti elettronici in euro, senza distinzione tra pagamenti nazionali e transfrontalieri, è necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno. A tal fine, il progetto dell'area unica dei pagamenti in euro («SEPA») mira a sviluppare servizi di pagamento comuni a tutta l'Unione in sostituzione degli attuali servizi di pagamento nazionali. Quale conseguenza dell'introduzione di standard, norme e prassi di pagamento aperti e comuni e mediante il trattamento integrato dei pagamenti, la SEPA dovrebbe offrire ai cittadini e alle imprese dell'Unione dei servizi di pagamento in euro sicuri, a prezzi concorrenziali, facili da usare e affidabili. Ciò si dovrebbe applicare ai pagamenti SEPA a livello nazionale e transfrontaliero, alle stesse condizioni di base e conformemente agli stessi diritti e obblighi, indipendentemente dal luogo all'interno dell'Unione. La SEPA dovrebbe essere completata in modo da facilitare l'accesso di nuovi operatori sul mercato e lo sviluppo di nuovi prodotti, e da creare condizioni di pagamento e al libero sviluppo e alla rapida attuazione in tutta l'Unione delle innovazioni relative ai pagamenti. Di conseguenza, l'aumento delle economie di scala, l'accresciuta efficienza operativa e il rafforzamento della concorrenza dovrebbero tradursi in una pressione ottimizzata al ribasso sui prezzi dei servizi di pagamento elettronici in euro. Gli effetti dovrebbero essere significativi, in particolare negli Stati membri in cui i pagamenti sono relativamente costosi rispetto ad altri Stati membri. Il passaggio alla SEPA non dovrebbe pertanto essere accompagnato da aumenti complessivi dei prezzi per gli utilizzatori dei servizi di pagamento («USP»), in generale, e per i consumatori, in particolare. Per contro, quando l'USP è un consumatore, è opportuno promuovere il principio del non addebitamento di commissioni più elevate. La Commissione continuerà a monitorare l'evoluzione dei prezzi nel settore dei pagamenti ed è invitata a produrre al riguardo un'analisi annuale.

Omissis ...

L'interoperabilità tecnica è un prerequisito della concorrenza. Per creare un mercato integrato dei sistemi di pagamento elettronici in euro, è essenziale che il trattamento dei bonifici e degli addebiti diretti non sia ostacolato da regole commerciali o da impedimenti tecnici, quali l'adesione obbligatoria a più di un sistema di regolamento dei pagamenti transfrontalieri. I bonifici e gli addebiti diretti dovrebbero essere eseguiti all'interno di uno schema le cui regole di base siano sottoscritte da PSP che rappresentano la maggioranza dei PSP nella maggior parte degli Stati membri e costituiscono la maggioranza dei PSP all'interno dell'Unione, e siano le stesse per tutte le operazioni di bonifico e di addebito diretto, sia transfrontaliere sia puramente nazionali. Qualora esista più di un sistema di pagamento per il trattamento di tali pagamenti, tali sistemi di pagamento dovrebbero essere interoperabili mediante l'uso di standard a livello di Unione e internazionali, in modo che tutti gli USP e tutti i PSP godano dei vantaggi derivanti da pagamenti al dettaglio in euro senza ostacoli in tutta l'Unione.

*Omissis ...*

È di assoluta importanza che tutte le parti coinvolte, e in particolare i cittadini dell'Unione, siano adeguatamente e tempestivamente informate, in modo tale da essere pienamente preparate ai cambiamenti apportati dalla SEPA. Pertanto, le principali parti interessate, come i PSP, le amministrazioni pubbliche e le banche centrali nazionali, nonché gli altri soggetti che effettuano regolarmente ingenti volumi di pagamenti, dovrebbero realizzare campagne d'informazione specifiche ed esaustive, proporzionate alle esigenze e adeguate ai destinatari, laddove necessario, al fine di sensibilizzare e preparare i cittadini alla migrazione alla SEPA. In particolare, è necessario familiarizzare i cittadini alla migrazione dal BBAN all'IBAN. I comitati nazionali di coordinamento SEPA sono i più idonei a coordinare tali campagne d'informazione.

*Omissis ...*



**S**EPA è l'acronimo che identifica la Single Euro Payments Area (l'Area unica dei pagamenti in euro), ovvero un'area nella quale gli utilizzatori degli strumenti di pagamento - i cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici - indipendentemente dalla loro residenza, possono effettuare e ricevere pagamenti in euro non in contanti sia all'interno dei confini nazionali che fra paesi diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi.

Il progetto SEPA è stato avviato oltre 10 anni fa, su impulso delle autorità europee, come iniziativa di autoregolamentazione del mercato, ispirata, promossa e supportata dalla Commissione Europea, sotto la sorveglianza e l'indirizzo dell'Eurosistema (espressione che pone in uno la Banca Centrale Europea e le Banche Centrali Nazionali degli Stati che adottano la moneta unica), guidata dall'industria bancaria europea, che la realizza mediante un organo *ad hoc* - lo European Payments Council (EPC) - e con il coinvolgimento delle parti interessate (associazioni delle imprese, dei consumatori, della pubblica amministrazione).

La SEPA si pone come un progetto ambizioso che avrebbe dovuto concludersi entro il 2010. Molti sono i motivi che non hanno consentito la realizzazione del progetto nei termini:

- ✓ una governance troppo banco-centrica, in cui erano poco o per nulla rappresentati gli altri attori coinvolti nel progetto. A ciò si è posto rimedio nel giugno 2010 con l'istituzione del SEPA Council, con compiti di promozione e coordinamento del progetto. Nel SEPA Council, oltre ai PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento, cioè le banche, gli Istituti di pagamento e gli Istituti di moneta elettronica), trovano espressione rappresentanti delle imprese, delle Pubbliche Amministrazioni e dei consumatori;
- ✓ l'onerosità del progetto, che richiede ingenti investimenti tecnologici per vantaggi che non sono stati subito percepiti dalle banche;
- ✓ una campagna informativa insoddisfacente;
- ✓ lo scarso coinvolgimento delle Pubbliche Amministrazioni che, per l'ingente quantità di pagamenti effettuati annualmente, nelle intenzioni avrebbe dovuto rappresentare il volano per raggiungere in tempi brevi una massa critica di pagamenti SEPA-compliant.

Per dare l'impulso alla realizzazione della SEPA, la Commissione Europea ha emanato il Regolamento n. 2012/260 (cosiddetta "End-date") fissando il termine entro il quale gli schemi di pagamento domestici relativi ai bonifici e agli addebiti diretti devono migrare verso gli schemi SEPA. Ad eccezione dei prodotti di nicchia (per il mercato italiano sono prevalentemente MAV, RAV e RIBA), tale termine è stato fissato al 1° febbraio 2014. Il Regolamento nei fatti cambia i connotati del progetto da iniziativa di mercato ad adesione facoltativa a progetto obbligatorio. In termini numerici, la SEPA riguarda 32 paesi per un totale di 513 milioni di cittadini e circa 9.200 istituzioni finanziarie.



## Paesi

L'area unica dei pagamenti in euro comprende 34 paesi:

- 18 sono stati UE che adottano l'euro:  
Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna.
- 10 sono stati UE che non adottano l'euro all'interno e tuttavia effettuano pagamenti in euro:  
Bulgaria, Croazia, Danimarca, Lituania, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Svezia e Ungheria.
- 6 sono stati non membri dell'UE:  
Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera e San Marino.



## Le date fondamentali per la migrazione alla SEPA

### **31 marzo 2012**

Entrata in vigore del Regolamento 260/2012 con contestuale applicazione del requisito di raggiungibilità pan-europea ed eliminazione della soglia di 50.000 euro per l'obbligo di applicare eguali commissioni ai pagamenti nazionali e transfrontalieri corrispondenti.

**1 novembre 2012** Eliminazione delle MIF (commissioni multilaterali interbancarie) sulle transazioni transfrontaliere di addebito diretto.

### **1 febbraio 2014**

Termine ultimo per la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti SEPA all'interno dell'area euro; divieto di richiedere il BIC (Codice Identificativo d'Azienda) per pagamenti nazionali.

### **1 febbraio 2016**

Divieto di richiedere il BIC per pagamenti transfrontalieri; completamento della migrazione di quei servizi di pagamento che, pur essendo bonifici o addebiti diretti, presentano caratteristiche molto specifiche che richiedono un tempo più lungo per poter essere adeguati ai requisiti del Regolamento. (cosiddetti prodotti di nicchia).

**31 ottobre 2016** Termine ultimo per la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti SEPA per i paesi dell'area non-euro.

**1 febbraio 2017** Termine ultimo per l'eliminazione delle MIF sulle transazioni nazionali di addebito diretto.



Elementi chiave della migrazione alla SEPA, l'area unica dei pagamenti in euro

A marzo del 2012 il legislatore europeo ha adottato il Regolamento 260/2012, noto come "Regolamento sulla data finale della migrazione alla SEPA", che stabilisce le regole per l'invio e l'esecuzione di bonifici e addebiti diretti al dettaglio in euro all'interno dell'Unione europea. Il Regolamento indica scadenze precise per la migrazione specificando quando le nuove regole dovranno essere applicate in ogni Stato Membro. Per i paesi dell'area euro, il termine ultimo era il 1° febbraio 2014 mentre per i pagamenti in euro effettuati nei paesi dell'area non-euro il termine è il 31 ottobre 2016. Entro queste date gli schemi esistenti di bonifico e addebito diretto nazionali in euro dovranno essere eliminati e sostituiti dai relativi schemi SEPA. Ciascun paese deve assicurare che la migrazione ai nuovi strumenti si realizzi in conformità al Regolamento. Tuttavia, le scadenze nazionali potranno essere più o meno lunghe rispetto a quelle richiamate poiché alcuni requisiti e termini per la migrazione potranno variare da paese a paese all'interno di un determinato periodo di transizione che si completerà nel 2016/2017.



Requisiti chiave del Regolamento sulla data finale della migrazione alla SEPA

- **Stesse regole e standard sia per i bonifici sia per gli addebiti diretti al dettaglio in euro**

Il Regolamento stabilisce regole e fissa standard per tutti i bonifici e gli addebiti diretti denominati in euro all'interno dell'Unione europea nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento (banca o altro intermediario) sia ubicato nell'Unione.

- **Numero Conto Bancario Internazionale (IBAN)**

Da febbraio 2014 l'IBAN è l'unico identificativo del conto di pagamento per i bonifici e gli addebiti diretti nazionali e transfrontalieri in euro effettuati all'interno dell'Unione europea. In Italia il passaggio all'IBAN è già avvenuto.

- **Codice Identificativo d'Azienda (BIC)**

Dal 1° febbraio 2014 i prestatori di servizi di pagamento non possono più richiedere ai clienti di fornire il BIC (Codice Identificativo d'Azienda) per eseguire pagamenti nazionali e dal 1° febbraio 2016 per eseguire pagamenti transfrontalieri.

- **Standard di messaggistica ISO20022 XML**

I messaggi di pagamento devono essere conformi allo standard internazionale ISO20022 XML. Tale obbligo vale: i) tra prestatori di servizi di pagamento; ii) per la trasmissione di bonifici e addebiti diretti in euro in forma aggregata da parte di utilizzatori diversi da consumatori o microimprese (le microimprese sono aziende con meno di dieci dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio fino a 2 milioni di euro).

- **Raggiungibilità pan-europea**

I prestatori di servizi di pagamento devono essere raggiungibili per bonifici e addebiti diretti in euro in tutta l'Unione se già oggi accettano transazioni corrispondenti eseguite con schemi di pagamento nazionali.

- **Libera scelta del luogo di pagamento**

I pagatori devono avere libertà di scegliere da quale conto in Europa effettuare bonifici o addebiti diretti in euro. Allo stesso tempo i beneficiari non devono essere obbligati a ricevere bonifici o addebiti diretti in euro in un conto detenuto presso un paese specifico.



Ulteriori misure di tutela del debitore per gli addebiti diretti

I consumatori possono dare istruzioni al proprio prestatore di servizi di pagamento su come trattare le richieste di addebito in conto. Essi possono redigere liste di creditori indesiderati (liste negative) o di creditori dai quali accettare richieste di addebito (liste positive), fissare importi massimi o specifici intervalli di pagamento. Inoltre, essi possono anche bloccare tutte le richieste di addebito diretto sul loro conto di pagamento.

- **Le commissioni multilaterali interbancarie (MIF) per gli addebiti diretti in euro sono state eliminate**

Le MIF sugli addebiti diretti in euro (applicate alle singole transazioni tra prestatori di servizi di pagamento in alcuni Stati Membri) saranno eliminate entro il 1° febbraio 2017 per i pagamenti nazionali mentre sono state già eliminate il 1° novembre 2012 per i pagamenti transfrontalieri.

- **Principio di parità di commissioni**

I prestatori di servizi di pagamento devono applicare le stesse commissioni a pagamenti corrispondenti nazionali e transfrontalieri in euro effettuati all'interno dell'Unione europea (Regolamento 924/2009). Questo principio di parità di commissioni è stato potenziato dal Regolamento sulla data finale della migrazione alla SEPA che ha rimosso la precedente soglia di 50.000 euro al di sotto della quale dovevano essere applicate le stesse commissioni.



### I vantaggi

Per i **consumatori**, la SEPA consente di eseguire le operazioni di pagamento in euro verso altri paesi dell'area a partire da un unico conto con la stessa facilità e alle stesse condizioni previste per le operazioni di pagamento nazionali. Coloro che vivono, lavorano o studiano al di fuori del paese d'origine non avranno più la necessità di aprire altri conti. Inoltre, l'abbattimento delle distanze geografiche e la maggiore automazione del ciclo di pagamento insita nella SEPA dovrebbero riflettersi positivamente sulla diffusione di servizi di pagamento innovativi che possono essere innestati sui servizi di base del bonifico e dell'addebito diretto (es. pagamenti attivati tramite cellulare o via internet).

Anche per le **imprese** il vantaggio principale della SEPA risiede nella possibilità di ricevere ed effettuare pagamenti da e verso altri Paesi dell'UE con le stesse modalità e tempi dei pagamenti nazionali, a valere di un unico conto. I vantaggi più evidenti riguardano le imprese che operano su più paesi europei che potranno accentrare la gestione dei pagamenti e della liquidità senza dover detenere più conti nei paesi nei quali si intrattengono a vario titolo rapporti commerciali. Ulteriori benefici possono derivare, anche per le imprese che operano in ambito esclusivamente nazionale, dall'adozione di un unico standard di trasmissione e ricezione degli ordini di pagamento nel colloquio con le banche, che potrà essere integrato con più avanzate procedure di gestione aziendale e di fatturazione elettronica.

Alle **banche** e agli altri **prestatori di servizi di pagamento** la SEPA offre la possibilità di estendere su scala europea l'attività nel settore dei pagamenti al dettaglio: sarà possibile offrire servizi di pagamento armonizzati a una platea che supera i confini nazionali, più facilmente raggiungibile attraverso sistemi di regolamento che operano a livello europeo; ciò fornisce impulso all'integrazione e all'efficienza del mercato europeo dei servizi di pagamento. Dopo l'investimento iniziale, la razionalizzazione delle procedure di trasmissione/ricezione dei pagamenti, nonché la maggiore integrazione delle infrastrutture interbancarie consentirà di ridurre i costi operativi di offerta dei servizi di pagamento.



## Le scadenze

Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, entro il 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici e gli addebiti diretti secondo gli standard e le regole stabilite nello stesso Regolamento; l'utilizzo di questi standard renderà possibile l'invio di pagamenti verso utenti insediati in qualunque paese dell'Unione. Sul fronte della ricezione, è previsto l'obbligo per tutte le banche che offrono servizi di pagamento di essere raggiungibili per i bonifici e gli addebiti diretti iniziati da un pagatore presso qualunque altro paese dell'Unione europea (obbligo già in vigore).

Mentre i servizi di bonifico e di addebito diretto in uso nei diversi Paesi dovranno essere "sostituiti" con i nuovi strumenti SEPA, per i pagamenti tramite carta è stata adottata una strategia di "adeguamento" dei circuiti di carte a un nuovo insieme di standard e processi operativi e tecnici. Importanti traguardi sono stati già ottenuti con l'adozione generalizzata per le carte della tecnologia del microcircuito (standard EMV) che garantisce una maggiore sicurezza di questi strumenti.



## Il ruolo della Banca d'Italia

La Banca d'Italia è impegnata nella realizzazione del progetto SEPA, fin dal suo avvio, per promuovere e facilitare la migrazione sia nel contesto del Sistema Europeo di Banche Centrali sia in ambito nazionale dove presiede, insieme all'Associazione Bancaria Italiana, il Comitato Nazionale per la Migrazione alla SEPA. In attuazione del Regolamento 260/2012 - che fissa le date ultime per il passaggio dai bonifici e dagli addebiti nazionali a quelli SEPA - la Banca d'Italia è stata designata come autorità competente a presidiare nel nostro Paese la migrazione alla SEPA e la regolare applicazione del Regolamento. Svolge questa funzione in quanto responsabile della sorveglianza sul sistema dei pagamenti ai sensi dell'art. 146 del Testo Unico Bancario. In qualità di autorità competente la Banca d'Italia ha recentemente emanato un provvedimento contenente istruzioni applicative per la migrazione: esse consentono la precisa individuazione dei servizi nazionali corrispondenti al bonifico e all'addebito diretto che dovranno migrare agli standard della SEPA, attivano alcune deroghe previste dal Regolamento e, più in generale, richiedono l'adozione di alcune misure organizzative per facilitare l'offerta da parte degli intermediari e l'utilizzo da parte della clientela dei nuovi servizi di pagamento paneuropei.



Il 1° febbraio 2014

I bonifici nazionali e gli addebiti diretti dovranno essere eseguiti secondo le regole e gli standard fissati dal Regolamento europeo 260/2012. In particolare, l'utilizzo dello standard di messaggistica ISO-20022 XML costituisce la base per comporre i nuovi messaggi di pagamento che le banche e gli altri intermediari si scambieranno tra loro; tale linguaggio dovrà essere utilizzato per la trasmissione e la ricezione di bonifici e addebiti diretti da parte di quegli utenti (che non sono consumatori o microimprese) che inviano e ricevono dai prestatori di servizi di pagamento ingenti quantità di bonifici e addebiti diretti in forma raggruppata. L'unico codice identificativo del conto di pagamento sarà l'IBAN che in Italia è stato ormai da tempo adottato. Per quel che riguarda il codice di indirizzamento dei pagamenti, il BIC, esso non potrà più essere richiesto alla clientela dal 1° febbraio 2014 per i pagamenti nazionali e dal 1° febbraio 2016 per quelli transfrontalieri.



Gli strumenti di pagamento che non cambiano

Il Regolamento 260/2012 non riguarda le carte, le rimesse e la moneta elettronica. Gli assegni sono esclusi dal progetto SEPA. All'interno del contesto nazionale restano operativi, in quanto strumenti non corrispondenti a quelli SEPA e al momento senza cambiamenti, altri strumenti di pagamento come le RIBA, i MAV, i RAV, i bollettini postali e bancari.



Impatto sugli utenti del passaggio ai nuovi bonifici e addebiti diretti

Per i **consumatori** il cambiamento più importante si è avuto con il passaggio all'IBAN per identificare il conto di pagamento, passaggio che in Italia è già avvenuto. Le nuove regole della SEPA prevedono, inoltre, una diversa modalità per gestire gli addebiti diretti sul proprio conto: i consumatori debitori possono dare istruzioni alla propria banca (o altro intermediario) di bloccare tutte le richieste di addebito diretto sul proprio conto o redigere liste di creditori indesiderati (liste

negative) o di creditori da cui accettare richieste di addebito (liste positive), fissando anche importi massimi o specifiche periodicità per l'incasso degli addebiti.

Per le **imprese**, soprattutto per quelle di medie e di grandi dimensioni, il passaggio a SEPA comporta la revisione dei sistemi di back office soprattutto nell'invio e ricezione di bonifici e addebiti diretti in forma raggruppata. Per essi è infatti previsto l'utilizzo dello standard ISO 20022 XML anche nella tratta fra impresa e banca e viceversa (obbligatorio in Italia a partire dal 1° febbraio 2016). Il passaggio agli addebiti diretti SEPA per le aziende creditrici rappresenta la principale difficoltà della migrazione per la diversa gestione del processo incasso.

La **pubblica amministrazione** deve adeguare le proprie procedure di pagamento alle regole e agli standard della SEPA. Per la pubblica amministrazione centrale è stato costituito un gruppo di lavoro fra Banca d'Italia, Associazione bancaria italiana e MEF per seguire l'impegnativo processo di migrazione. Per le amministrazioni locali, un ruolo fondamentale nella promozione degli adeguamenti necessari è svolto dalle banche tesoriere.



## Le due tipologie di addebito sepa

L'addebito SEPA può avvenire mediante due differenti schemi a seconda della classificazione del cliente debitore. Le imprese avranno la possibilità di scegliere tra:

### ■ L'addebito SEPA "Core"

utilizzabile indistintamente nei confronti del cliente debitore - sia consumatore che non consumatore (impresa o microimpresa). Questo strumento consente al cliente debitore di chiedere il rimborso di operazioni addebitate e riferite a mandati validamente sottoscritti, fino a 8 settimane dalla data di addebito, qualora l'importo risulti errato o l'addebito non sia, per qualsiasi altro motivo, corrispondente a quanto concordato con l'impresa creditrice;

### ■ L'addebito SEPA "Business to Business"("B2B")

riservato esclusivamente a clienti non consumatori (imprese e microimprese). Questa tipologia di addebito SEPA non prevede - a differenza della versione "Core" - in nessun caso il diritto dell'impresa debitrice a chiedere il rimborso al creditore, se il mandato è stato validamente sottoscritto. Per limitare i rischi nei rapporti fra imprese, la banca del debitore deve preventivamente verificare con l'impresa debitrice la validità del mandato prima di addebitare sul suo conto la prima richiesta di addebito ricevuta.

Entrambe le forme di addebito implicano:

- ☞ la sottoscrizione di un mandato (per il momento solo cartaceo) con il quale il cliente autorizza l'impresa e la propria banca ad addebitare il suo conto, come individuato dall'IBAN;
- ☞ la dematerializzazione dei dati del mandato e la conservazione del mandato stesso a cura del creditore;
- ☞ la notifica al cliente da parte dell'impresa (ad esempio, in fattura) almeno 14 giorni prima della data di addebito (salvo diversi accordi fra l'impresa creditrice e il proprio cliente) degli estremi dell'operazione (data e importo di addebito);

- ☞ la possibilità di indicare sul mandato che l'autorizzazione vale solo per un singolo addebito;
- ☞ l'invio da parte del creditore tramite la propria banca delle richieste d'incasso contenenti tutti i dati del mandato alla banca del debitore
- ☞ il diritto del cliente di opporsi all'operazione entro il giorno che precede la data di addebito;
- ☞ il diritto di rimborso su operazioni addebitate in assenza di un mandato valido (e cioè non autorizzate dal cliente) fino a 13 mesi dalla data di addebito.

Pertanto è opportuno che le imprese, nella scelta dello strumento di incasso più appropriato rispetto ai propri modelli di business, tengano in considerazione anche gli associati profili di rischio.



## Altre questioni

### ■ I passi da compiere per utilizzare l'addebito SEPA per le deleghe RID attualmente in essere

Il Regolamento UE e la normativa italiana prevedono la continuità legale delle deleghe/mandati oggi in essere ai fini dell'utilizzo degli addebiti SEPA.

Pertanto le imprese creditrici potranno effettuare disposizioni d'incasso con addebito SEPA a valere su vecchie deleghe RID senza dover procedere a una nuova raccolta dell'autorizzazione all'addebito da parte del cliente debitore. Per farlo è necessario:

1. **disporre dei codici IBAN** riferiti ai conti della propria clientela debitrice
2. **aggiornare i sistemi informativi** che producono periodicamente le disposizioni di addebito ai nuovi tracciati e formati delle disposizioni d'incasso SEPA
3. **informare la propria clientela circa la migrazione al nuovo strumento di pagamento** prima dell'esecuzione degli addebiti SEPA, secondo i tempi previsti dalla normativa italiana
4. **indicare la coordinata d'azienda RID** nel campo del messaggio SEPA che contiene il numero univoco del mandato SEPA
5. **adottare un nuovo codice identificativo d'impresa** (il Creditor Identifier, valido a livello europeo) al posto del tradizionale codice SIA.

### ■ Recuperare i codici IBAN e le altre informazioni dei mandati RID esistenti

Per poter utilizzare il nuovo servizio di addebito SEPA ogni **impresa creditrice** deve possedere le informazioni obbligatorie previste dai mandati SEPA e relative alle deleghe RID a suo tempo sottoscritte dai **propri clienti**. Fra queste la più importante è il codice **IBAN** del conto (International Bank Account Number) sul quale sono addebitate le disposizioni d'incasso RID. Se l'impresa non possiede talune delle informazioni obbligatorie relative alle deleghe RID in essere, ha due possibilità:

- ▶ può richiederle direttamente ai propri clienti debitori (ad esempio, nel caso in cui intrattenga rapporti commerciali con un numero ridotto di soggetti);
- ▶ può chiedere un aggiornamento direttamente alla propria banca, avvalendosi della nuova funzionalità "Richiesta informazioni deleghe per migrazione a SDD" del servizio "Allineamento elettronico archivi" messo a disposizione dalle banche. Al riguardo il Provvedimento della Banca

d'Italia prevede che le banche presso i quali sono conservati i mandati forniscano ai beneficiari degli addebiti tutte le informazioni necessarie alla corretta esecuzione delle operazioni di addebito diretto SEPA.

### ■ Il servizio di "Richiesta informazioni deleghe per migrazione a SDD": le fasi

Il servizio di "Richiesta informazioni deleghe per migrazione a SDD" consente alle imprese creditrici - seguendo i passaggi qui indicati – di ottenere in modo automatico le informazioni integrative necessarie per disporre incassi SEPA relativi a deleghe RID in essere:

1. l'impresa invia un messaggio elettronico alla propria banca (chiamata "banca di allineamento" nell'ambito del servizio), indicando le coordinate d'azienda RID usate normalmente per gli addebiti RID;
2. la banca di allineamento invia le richieste alle banche dei debitori;
3. la banca del debitore riceve la richiesta, verifica i dati di propria pertinenza e provvede a rispondere alla banca di allineamento con un messaggio elettronico contenente i dati della delega RID oppure un messaggio di mancato allineamento con un codice che ne specifica il motivo (es. autorizzazione RID sconosciuta, autorizzazione revocata, trasferita su altra banca, etc.);
4. la banca di allineamento comunica all'impresa richiedente gli esiti della richiesta di allineamento con un messaggio elettronico;
5. l'impresa provvede ad aggiornare i propri archivi con le informazioni ricevute o, in caso di risposta di mancato allineamento, contatta il proprio cliente per acquisire direttamente le informazioni.

### ■ Aggiornare i propri sistemi informativi

Per poter utilizzare il nuovo servizio di addebito SEPA, ogni impresa creditrice deve adeguare i sistemi informativi utilizzati nelle fasi di raccolta e dematerializzazione dei mandati, nella produzione dei flussi delle disposizioni d'incasso e nella loro trasmissione alle banche. In particolare, sarà necessario:

- ▶ integrare con i campi contenenti le informazioni del mandato SEPA i database contenenti le informazioni delle domiciliazioni RID;
- ▶ adeguare i sistemi che gestiscono l'allineamento elettronico archivi alle specifiche del nuovo servizio di allineamento SEDA;
- ▶ produrre tutti i messaggi per le banche, sia nelle fasi di allineamento che in quelle d'incasso, secondo i tracciati SEPA e SEDA basati sullo standard ISO 20022 XML (obbligatorio dal 1° febbraio 2016);
- ▶ monitorare la capacità dei canali di comunicazione con il settore bancario di veicolare messaggi di maggiore dimensione, considerando che nella disposizione d'incasso degli addebiti SEPA devono essere riportati tutti i dati essenziali del mandato SEPA;
- ▶ valutare gli impatti e gli adeguamenti necessari agli eventuali sistemi utilizzati per la raccolta dei mandati (ad esempio nei portali web) ed ai sistemi di gestione della relazione con i clienti (ad esempio nel *Customer Relationship Management*).

Più in generale, le imprese dovranno valutare e gestire tutti gli impatti derivanti dall'adozione dei nuovi addebiti SEPA sui sistemi di commercializzazione, fatturazione, amministrazione e gestione della tesoreria.

### ■ Informare la propria clientela sul passaggio all'addebito SEPA

Almeno 30 giorni prima della data in cui effettuerà il primo addebito SEPA, l'impresa creditrice deve inviare una comunicazione scritta alla propria clientela per avvisarla del passaggio dal servizio

di addebito nazionale RID al nuovo strumento di incasso europeo. La comunicazione potrà, eventualmente, indicare modalità alternative di pagamento messe a disposizione del cliente, il quale potrà revocare l'autorizzazione precedentemente rilasciata in favore di tali modalità alternative di pagamento.

#### ■ **Indicare la coordinata d'azienda RID nel campo del messaggio SEPA che contiene il numero univoco del mandato SEPA**

Per facilitare il passaggio all'addebito SEPA le imprese italiane possono "convertire automaticamente" le vecchie deleghe RID, adeguandole rispetto alle caratteristiche del nuovo servizio di addebito SEPA senza la necessità di far sottoscrivere un nuovo mandato alla propria clientela. Per consentire alle banche di individuare le richieste d'incasso riferite alle vecchie deleghe RID, è essenziale indicare nel campo del messaggio di addebito SEPA che riporta il numero univoco del mandato (in inglese è chiamato Unique Mandate Reference - UMR) la coordinata d'azienda RID ordinariamente utilizzata per incassare i RID, che è così composta:

dalla 1a posizione alla 5a: il codice SIA (caratteri numerici)

nella 6a posizione: il tipo codice individuale

dalla 7a posizione alla 22a: il codice individuale.

La regola di formato condivisa dalle associazioni di banche e di imprese prevede che tali informazioni debbano essere indicate in sequenza nelle prime 22 posizioni del campo che contiene il numero unico del mandato SEPA (il quale ha una lunghezza massima di 35 caratteri), senza interposizione di spazi o altri caratteri. Più in generale, oltre al numero univoco del mandato, il set minimo di informazioni della delega RID che l'impresa creditrice deve indicare obbligatoriamente nel messaggio di addebito SEPA è composto dai seguenti dati:

- ▶ tipo di transazione (l'impresa deve indicare il valore "first" nella prima disposizione di addebito SEPA a valere su una delega RID e "recurrent" nelle successive);
- ▶ ragione sociale dell'impresa creditrice;
- ▶ Creditor Identifier dell'impresa creditrice;
- ▶ nome/ragione sociale del debitore;
- ▶ IBAN del conto di addebito;
- ▶ data di sottoscrizione del mandato (per le deleghe RID convertite in mandati SEPA basterà indicare una data convenzionale antecedente il 1° febbraio 2014).

Ricevuta la prima richiesta di addebito SEPA, la banca del debitore, grazie all'indicazione della coordinata d'azienda RID, riconoscerà che quell'addebito SEPA si riferisce ad una vecchia delega RID e potrà così, da un lato, associare la richiesta d'addebito ad una specifica delega RID esistente, dall'altro, "migrare" nei propri database la delega RID in un nuovo mandato di addebito SEPA.

#### ■ **Utilizzare il nuovo Codice identificativo dell'impresa**

Con l'addebito SEPA non verrà più utilizzato il **Codice azienda SIA** oggi utilizzato nel RID per identificare in modo univoco un'impresa che utilizza le procedure d'incasso RID. Al suo posto verrà utilizzato un codice costruito in modo molto simile all'IBAN, che permetterà al cliente e alla sua banca di identificare, senza possibilità di errore, una singola impresa non solo in Italia, ma in tutta l'Area unica dei pagamenti in euro: si tratta del Codice identificativo dell'impresa o "Creditor Identifier". Per il nostro Paese, su proposta delle rappresentanze delle imprese l'elemento qualificante del Creditor Identifier è il Codice Fiscale/Partita IVA. Perché il Creditor Identifier è importante? È importante perché, associato al numero del mandato, individua univocamente un mandato SEPA

e dunque è una delle informazioni che le banche potranno registrare nei propri archivi ed utilizzare per effettuare controlli sulle richieste d'incasso SEPA.

## ■ Schema del Creditor Identifier

Per l'Italia il Creditor Identifier è composto da una stringa alfanumerica di 23 caratteri. Nelle prime 2 posizioni va inserito IT, cioè il codice ISO del nostro Paese, nella 3a e 4a posizione vengono inseriti due caratteri di controllo calcolati sulla base dell'algoritmo Mod. 97 dell'ISO, mentre dalla 5a alla 7a trova spazio il "business code" eventualmente scelto dall'impresa per le sue esigenze di business (se questo spazio non viene utilizzato, viene indicato per default il valore "ZZZ"). Le posizioni dalla 8a alla 23a devono essere valorizzate con il codice fiscale/partita IVA dell'impresa, con l'avvertenza di inserire cinque zeri di riempimento a sinistra nel caso in cui il codice identificativo nazionale sia un codice fiscale o una partita IVA provvisori, che misurano entrambi 11 caratteri.

**Attenzione:** il business code adottato eventualmente dall'impresa non è considerato per il calcolo del check digit.

*L'univocità del mandato in ambito SEPA viene determinata dalla combinazione di numero del mandato e di Creditor Identifier al netto dei caratteri del business code. In altre parole, le imprese dovranno avere cura di non assegnare lo stesso numero del mandato a parità di Codice Fiscale/Partita IVA e indipendentemente dall'eventuale utilizzo del business code nel Creditor Identifier.*



## Il servizio aggiuntivo SEDA

Con l'Addebito SEPA l'impresa è tenuta a gestire il mandato ricevuto dal proprio cliente: avrà quindi la responsabilità di conservare, modificare ed eventualmente cancellare i mandati come da indicazioni fornite dal proprio cliente.

**Il Servizio aggiuntivo SEDA** offre funzionalità analoghe a quelle oggi previste per gli addebiti RID dal servizio di "Allineamento elettronico archivi", consentendo anche all'impresa creditrice di delegare alle banche l'attività di raccolta, conservazione, modifica e cancellazione dei mandati come da indicazioni fornite dal proprio cliente debitore.

Grazie al servizio SEDA l'impresa creditrice potrà:

- ▶ effettuare l'allineamento dei mandati raccolti con le banche dei debitori, verificando la validità di alcune delle informazioni ivi contenute (ad esempio, l'IBAN) e dei poteri di firma del sottoscrittore;
- ▶ attivare addebiti SEPA a valere su mandati sottoscritti dal debitore presso la propria banca; quest'ultima si farà carico di verificare, acquisire e conservare tali mandati;
- ▶ ricevere in modalità elettronica le informazioni relative ai mandati sottoscritti dal debitore presso la propria banca;
- ▶ gestire le variazioni e le cancellazioni dei mandati SEPA mediante messaggi elettronici con la banca del debitore.



## Il nuovo bonifico SEPA

A partire dal 1° febbraio 2014 anche il servizio di bonifico nazionale ha cessato di essere utilizzato ed è definitivamente sostituito dal bonifico SEPA, lo strumento di pagamento valido per tutti i Paesi che aderiscono all'Area unica europea dei pagamenti in euro. Le novità che riguardano il bonifico sono meno numerose di quelle che abbiamo visto per l'addebito SEPA, in quanto il prodotto nazionale e quello europeo hanno caratteristiche simili.

### ► Cosa cambia rispetto al bonifico tradizionale

La principale novità riguarda le imprese che eseguono bonifici raggruppati per mezzo dei servizi di remote banking messi a disposizione dalla propria banca.

In particolare, le imprese, ad eccezione delle microimprese, dovranno adeguare i propri sistemi informativi per utilizzare i nuovi formati SEPA basati sugli standard internazionali di colloquio ISO 20022 XML. Come illustrato nella parte introduttiva, le banche dovranno scambiare fra loro i pagamenti adottando la nuova messaggistica ed impegnarsi a riceverla dalle aziende che ne faranno richiesta a partire dal 1° febbraio 2014; le imprese potranno, invece, contare su una facoltà di differimento, dovendosi adeguare entro il 1° febbraio 2016. I formati XML del bonifico SEPA prevedono **specifici campi** per la veicolazione di una serie di informazioni inserite dall'ordinante e utili alla riconciliazione dei pagamenti ricevuti da parte del beneficiario. Tali informazioni vengono trasmesse attraverso rete interbancaria dalla banca del cliente ordinante a quella del beneficiario e inviate a quest'ultimo

in fase di rendicontazione (tipicamente, tramite l'estratto conto cartaceo o la rendicontazione elettronica dei movimenti del conto).

Tra questi campi specifici vi sono:

- il nominativo dell'ordinante;
- il codice identificativo dell'ordinante;
- il nominativo del beneficiario;
- il codice identificativo del beneficiario;
- le informazioni di riconciliazione (c.d. "remittance information") sono le informazioni relative al pagamento che l'ordinante intende far pervenire al beneficiario;
- l'eventuale nominativo della controparte per conto della quale il pagamento è stato effettuato;
- il codice identificativo della controparte per conto della quale il pagamento è stato effettuato;
- l'eventuale nominativo della controparte a favore della quale il pagamento è stato effettuato, se diverso dal beneficiario del bonifico;
- il codice identificativo della controparte a favore della quale il pagamento è stato effettuato, se diverso dal beneficiario del bonifico.

Tra quelli sopra elencati, di particolare interesse per le imprese sono i campi atti a trasmettere i codici identificativi delle controparti che, se adeguatamente utilizzati mediante l'inserimento, ad esempio, del Codice Fiscale o di Partita IVA, consentono l'individuazione automatica e puntuale

del pagatore e del beneficiario. Altrettanto importanti sono le informazioni per la riconciliazione del pagamento (c.d. "remittance information"), che possono alternativamente essere inserite:

- ▶ in un campo di testo libero di 140 caratteri, eventualmente utilizzandole regole di formattazione messe a punto dall'European Association of Corporate Treasurers (EACT);
- ▶ in un campo di testo strutturato con le modalità definite dallo standard ISO 11649 - Structured creditor references to remittance information.

Le informazioni inserite dall'ordinante in tali campi del messaggio elettronico di bonifico vengono fatte pervenire integralmente al beneficiario. Ciò consentirà alle imprese creditrici di raggiungere elevati gradi di automazione nei processi di contabilizzazione degli incassi e un tempestivo aggiornamento dei partitari clienti, con significative riduzioni degli oneri amministrativi e di processo, oltreché dei connessi rischi operativi.

#### ▶ La rendicontazione di conto corrente in formato ISO 20022 XML

Come già evidenziato nella parte introduttiva, il Regolamento UE introduce l'obbligo per le banche di assicurare che le imprese (ad esclusione delle microimprese) utilizzino, con obbligo a partire dal 1° febbraio 2016, il formato ISO 20022 XML quando dispongono o ricevono bonifici o singoli addebiti diretti trasmessi non individualmente bensì in forma aggregata. Anche la rendicontazione elettronica dei movimenti del conto verrà, pertanto, adeguata al nuovo standard. La nuova rendicontazione elettronica del conto, basata sullo stesso standard ISO 20022 XML utilizzato per gli strumenti di pagamento SEPA, permetterà l'integrale trasmissione al beneficiario del contenuto informativo dei bonifici SEPA e in questo modo consentirà di cogliere completamente le sopra evidenziate opportunità di ottimizzazione nelle attività di riconciliazione dei pagamenti ricevuti e di allineamento delle posizioni creditorie/debitorie delle controparti. Le banche metteranno a disposizione delle imprese il servizio di rendicontazione XML dal 1° febbraio 2014.



## DOMANDE

**Quali servizi di pagamento nazionali saranno sostituiti da quelli europei?**

**Dal 1° febbraio 2014 l'addebito e il bonifico SEPA hanno definitivamente sostituito gli addebiti diretti e i bonifici nazionali.**

Vediamo nel dettaglio di quali servizi di pagamento si tratta.

Nel provvedimento attuativo del Regolamento europeo approvato il 12 febbraio 2013 la Banca d'Italia ha chiarito che i servizi di pagamento nazionali che saranno definitivamente sostituiti sono il servizio di addebito RID e il bonifico, sia disposto dai clienti con addebito di un conto, sia per cassa, cioè con pagamento in contanti della somma da trasferire. Altri servizi di pagamento come Ri.Ba., MAV, RAV e i Bollettini bancari e postali - che non trovano una diretta corrispondenza con i servizi di addebito e di bonifico SEPA - potranno invece continuare ad essere utilizzati. Per i servizi di addebito diretto particolari, come il RID finanziario (addebito diretto nazionale utilizzato per pagamenti collegati alla gestione di strumenti finanziari) e il RID a importo fisso (addebito diretto a

importo prefissato all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'addebito in conto), è previsto un periodo più lungo per il passaggio alla SEPA (entro il 1° febbraio 2016).

### Come cambieranno il RID e il bonifico nel passaggio alla SEPA?

Gli strumenti di pagamento SEPA svolgono funzioni analoghe ai servizi di pagamento e incasso che le imprese utilizzano oggi, ma presentano caratteristiche nuove che impattano sui processi operativi ed amministrativi nonché sui sistemi informativi.

La principale novità riguarda il formato dei tracciati previsti nella comunicazione tra banca e impresa che, sia per gli addebiti che per i bonifici SEPA, è basato sullo standard internazionale ISO 20022 XML relativo alla messaggistica finanziaria elettronica. L'uso di tale standard è obbligatorio tra le banche sin dal 1° febbraio 2014.

Per venire incontro alle esigenze delle imprese nel passaggio alla SEPA, la Banca d'Italia ha previsto per queste la possibilità di derogare all'obbligo di utilizzare il formato XML fino al 1° febbraio 2016. Questo obbligo non è previsto per le microimprese. Le banche saranno tuttavia tenute ad accettare l'uso del formato XML qualora l'impresa lo richiedesse prima del 1° febbraio 2016. Le banche aiuteranno le imprese in questo passaggio mettendo a disposizione servizi di conversione dei tracciati dal formato tradizionale a quello previsto per la SEPA. Le imprese dovranno in ogni caso fornire tutti gli elementi informativi necessari per l'effettuazione dell'operazione di pagamento secondo le regole SEPA (ad esempio, indicando il codice IBAN). Altro rilevante cambiamento riguarda il servizio RID che oggi garantisce funzionalità maggiori rispetto a quelle previste dal nuovo servizio di addebito SEPA. In particolare, l'addebito SEPA non dispone delle funzioni di allineamento elettronico archivi che fanno parte integrante ed inscindibile dell'attuale strumento d'incasso domestico. Tuttavia, per mantenere i livelli di servizio analoghi a quelli esistenti, le banche italiane, su proposta delle rappresentanze delle imprese, metteranno a breve a disposizione un servizio aggiuntivo di allineamento archivi denominato SEDA (Seps compliant Database Alignment).

### Cosa cambia rispetto al RID

L'addebito SEPA è - come il RID - un servizio di incasso basato sulla sottoscrizione da parte del debitore di un'autorizzazione a prelevare i fondi direttamente dal proprio conto (il mandato).

L'addebito diretto viene utilizzato diffusamente per un numero sempre crescente di pagamenti, solitamente di natura ricorrente, quali ad esempio: bollette di utenze, rate per il credito al consumo o per mutui, rate per abbonamenti a riviste o iniziative solidali, riversamenti e riscossioni di ricevitorie per giochi e lotterie, acquisti di carburante fra punti di distribuzione e società petrolifere, forniture commerciali, etc. L'addebito SEPA può inoltre essere utilizzato anche per effettuare un singolo pagamento (ad esempio, per l'acquisto di un elettrodomestico o uno specifico servizio). A differenza della delega RID, il mandato SEPA viene rilasciato dal debitore esclusivamente all'impresa creditrice che - a valere sul mandato firmato dal suo cliente (sia esso un consumatore o un'altra impresa) - avvia la riscossione delle somme dovute attraverso la propria banca. Con il passaggio all'addebito SEPA, le imprese avranno - rispetto ad oggi - la responsabilità di raccogliere, dematerializzare, conservare ed esibire in caso di contestazioni i mandati di addebito sottoscritti dai clienti debitori, oltre che il compito di gestire in autonomia eventuali variazioni o cancellazioni del mandato richieste dal cliente, che invece oggi sono amministrate grazie al servizio di "Allineamento elettronico archivi" offerto dalle banche. In questo processo, le imprese potranno essere supportate dal servizio aggiuntivo SEDA messo a disposizione dal settore bancario italiano. Le imprese potranno, infatti, disporre di funzionalità analoghe a quelle oggi previste dal servizio di "Allineamento elettronico archivi" per l'acquisizione, la conservazione e l'aggiornamento dei mandati di addebito SEPA.

**Link utili:**

**Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012**

<http://www.bancaditalia.it/sispaga/sms/sepa/normativa/reg-260-2012/regolamento-260-2012.pdf>

**Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012**

[http://www.bancaditalia.it/sispaga/sms/sepa/normativa/provv-bi-reg-260-2012;internal&action=\\_setlanguage.action?LANGUAGE=it](http://www.bancaditalia.it/sispaga/sms/sepa/normativa/provv-bi-reg-260-2012;internal&action=_setlanguage.action?LANGUAGE=it)

**SEPA Migration Report (marzo 2013)**

[http://www.bancaditalia.it/sispaga/sms/sepa/bce/sepamigrationreport\\_en.pdf](http://www.bancaditalia.it/sispaga/sms/sepa/bce/sepamigrationreport_en.pdf)